

**PARTE SECONDA
ATTI DELLO STATO
E DI ALTRI ENTI PUBBLICI**

DELIBERAZIONI DI ALTRI ENTI

COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO - (Provincia di Salerno) - Via Roma Tel. 089/8022211-
Fax 801660 - Part. IVA 00555180652 - **Delibera C.C. n. 30 dell'11/8/06 (Modifica norme tecniche di attuazione vigente (RUEC)).**

IL DIRIGENTE dell'U.T.C.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la proposta del capo settore tecnico, avente ad oggetto la modifica delle norme tecniche di attuazione del vigente RUEC. Ai sensi dell'art. 28 della L.R. 22/12/2004 n. 16 che di seguito si trascrive:

L'esigenza di integrare alcuni parametri urbanistici, relativamente alle zone agricole del territorio comunale individuate come zone E1, E2, E3, nasce dalla improrogabile necessità di tutelare l'uniformità ed integralità delle aree agricole, in quanto il vuoto normativo attuale consente un utilizzo ed un uso, dei suoli agricoli in stretta coerenza della utilizzazione degli stessi ad uso esclusivamente agricolo, in modo non consono al rispetto delle leggi e delle normative nazionali e regionali vigenti, innescando pericolosi fenomeni di conurbazione ai limiti della lottizzazione in zona agricola.

Così come precisato nelle norme regionali espresse con legge n. 14 del 20/03/1982, pubblicata sul bollettino ufficiale n. 24 del 29/05/1982, è consentita la sola edificazione di residenze di tipo agricolo e di locali necessari alla conduzione del fondo, ed al ricovero del bestiame.

Nel territorio comunale di Montecorvino Pugliano, la fascia agricola è la porzione più ampia suddivisa in:

E1 Agricola Semplice, aree seminative e a frutteto, coincidente in gran parte con la parte collinare al nord della Sp. 323 e le frazioni alte di S.Tecla, Pugliano e Torello;

E2 Agricola a tutela, aree boschive, pascolive e incolte, localizzata sostanzialmente nella parte alta e boschiva a nord delle frazioni e del capoluogo;

E3 Agricola Speciale, aree seminative irrigue con colture pregiate e orti, individuata nella parte a valle del territorio comunale tra la SS n. 18 e la Sp. 323.

Fenomeni naturali, oggi sempre più tragicamente attuali, quali il rischio frane ed alluvioni, impongono un uso razionale e diligente del territorio, andando sempre più ad incidere su quelle norme che regolano la regimentazione delle acque di superficie e in particolare la tutela della permeabilità dei suoli.

Le norme, di seguito elencate e specificate, che andranno a sostituire e ad integrare le vigenti NTA, sono volte a limitare l'eccessivo frazionamento delle unità agricole, stabilendo un minimo necessario ai fini del rilascio di Permesso di Costruire, ed a limitare la superficie massima di copertura, norma questa che manca nelle NTA vigenti, attesa l'esigenza di intervenire, giacchè tale carenza ha determinato fino ad oggi un eccessivo ed anomalo sfruttamento dei suoli agricoli, andando a concretizzare in lotti di ridotte dimensioni, un rapporto tra superficie libera e superficie coperta oggettivamente sproporzionato, anzi eccessivo, all'interno di una visione dell'uso del territorio esclusivamente ai fini agricoli.

Visto l'Articolo 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRGC, si propone di integrare i seguenti criteri di applicazione ai fini del calcolo dei valori urbanistici massimi consentiti proponendo le seguenti modifiche alle NTA:

Agricola Semplice E1 e Agricola Speciale E3, lotto minimo di 5000 mq. ai fini della richiesta per il rilascio di Permesso di Costruire, indice di superficie coperta massima (Ic) pari a:

$I_c = 0,045$ mq/mq per la E1 Agricola semplice;

- $I_c = 0,06$ mq/mq per la E3 Agricola speciale.

2. Agricola a tutela e boschiva E2, lotto minimo di 10.000 mq ai fini della richiesta per il rilascio di Permesso di Costruire, indice di superficie coperta massima (I_c)

- $I_c = 0,035$ mq/mq per la E2 Agricola a tutela.

3. Altezza massima alla gronda pari a 7,50 ml.

Le costruzioni a servizio diretto dell'agricoltura, abitazioni, accessori rurali quali: stalle, porcilaie, silos, serbatoi idrici, ricoveri macchine agricole, locali per lavorazioni dei prodotti agricoli in funzione della conduzione del fondo e delle sue caratteristiche colturali ed aziendali documentate nonché gli impianti per la raccolta e la lavorazione dei prodotti lattiero - caseari.

Sono considerati accessori a servizi diretto del fondo agricolo i locali per ricovero animali che non superino la superficie ed il volume sottoelencati:

Bovini ed equini pianura 120 mc/ha

Bovini ed equini montagna 100 mc/ha

Suini per uso familiare 50 mq.

Polli ed altri pennuti per uso familiare, animali da pelliccia 45 mc.

Ovini 30 mc.

Sono considerati allevamenti zootecnici industriali tutti quei locali per ricovero animati che superano gli indici di cui al punto precedente o che riguardano allevamenti di animali non contemplati allo stesso punto precedente.

Gli allevamenti zootecnici sono consentiti esclusivamente nelle zone boschive, incolte e pascolive (E2), con l'eccezione degli allevamenti bovini e bufalini che potranno avvenire anche in zona Agricola Semplice E1 con i seguenti limiti:

a) indice di copertura 0,05 mq/mq;

b) Distanza dai confini = o maggiore a mt 40,00;

c) Vanno previste fasce a verde nette zone di confine al fine di ridurre l'impatto visivo ed ambientale degli insediamenti produttivi.

d) Deroghe all'indice di copertura massima, sono consentite per le sole pertinenze, a seguito di idoneo e specifico Piano di Sviluppo Aziendale.

Sono fatte salve tutte le altre prescrizioni contenute nelle vigenti NTA, articolo n. 17 - ZONA OMOGENEA "E".

La presente procedura è coerente con il comma 2 dell'art. 28 della Legge Regionale n. 16 del 22/12/2004.

ATTESO CHE il Capo Settore ha espresso il parere di regolarità tecnica relativo al presente provvedimento;

CHE non occorre il parere del Responsabile del Servizio Finanziario, in quanto tale Atto non comporta alcun onere di spesa per l'Ente;

DELIBERA

1. DI APPROVARE integralmente la proposta del Capo Settore Tecnico di cui in premessa che si intende integralmente trascritto nel corpo del presente dispositivo;

2. DI trasmettere la presente all'ufficio Tecnico Comunale perché provveda a tutti gli adempimenti, nonché alle trasmissioni previste dalla Legge Regionale n. 16 del 22/12/2004;

3. DI dare atto che il Responsabile del Procedimento e l'architetto Gerardo Cerra Responsabile U. T.C.

RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA

Oggetto: PROPOSTA DI MODIFICA DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL VIGENTE RUEC. AI SENSI DELL'ART. 28 LEGGE REGIONALE 22/12/2004 N° 16.

La presente relazione tecnica integrativa è necessaria a rimediare ad un mero errore di trascrizione evidenziato nel corpo della proposta del capo settore tecnico che è parte integrante della Delibera di Consiglio Comunale in merito a quanto emarginato in oggetto.

In riferimento alla parte della proposta riguardante gli allevamenti zootecnici, è stata rilevata la mancata trascrizione della dicitura "E3 agricola speciale", per cui il paragrafo di seguito riportato:

"Gli allevamenti zootecnici sono consentiti esclusivamente nelle zone boschive, incolte e pascolive (E2), con l'eccezione degli allevamenti bovini e bufalini che potranno avvenire anche in zona Agricola Semplice E1 con i seguenti limiti:"

verrà sostituito nel modo seguente:

"Gli allevamenti zootecnici sono consentiti esclusivamente nelle zone boschive, incolte e pascolive (E2), con l'eccezione degli allevamenti bovini e bufalini che potranno avvenire anche in zona Agricola Semplice E1 ed E3 agricola speciale con i seguenti limiti:"

In merito all'indice di Copertura massimo per le zone identificate "E1", invece di $I_c = 0.045$ mq/mq, va corretto con il valore di $I_c = 0.035$ mq/mq